

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 29 maggio 2025, ha approvato il seguente disegno di legge  
d’iniziativa dei deputati Brambilla, Rizzetto, Deborah Berga-  
mini, Dalla Chiesa, De Monte, Evi, Gallo, Longi e Saccani  
Jotti, già approvato dalla Camera dei deputati:*

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al-  
tre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della di-  
sciplina in materia di reati contro gli animali

## Art. 1.

*(Modifica al titolo IX-bis del libro secondo  
del codice penale)*

1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro gli animali ».

## Art. 2.

*(Spettacoli o manifestazioni vietati)*

1. All’articolo 544-*quater*, primo comma, del codice penale, le parole: « la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 15.000 a 30.000 euro ».

## Art. 3.

*(Divieto di combattimenti tra animali)*

1. All’articolo 544-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

*b)* al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma ».

## Art. 4.

*(Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali)*

1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 544-*septies*. – *(Circostanze aggravanti)* – Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 638 sono aumentate:

*a)* se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

*b)* se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso ».

Art. 5.

(Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 638 e 727 del codice penale)

1. All'articolo 544-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 ».

2. All'articolo 544-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da tre a diciotto mesi o » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e »;

b) al terzo comma, dopo le parole: « al primo » sono inserite le seguenti: « e al secondo ».

3. L'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 638. – (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) – Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

4. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: « da 1.000 a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 5.000 a euro 10.000 ».

Art. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: « restituzione » sono inserite le seguenti: « nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale »;

b) dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:

« Art. 260-bis. – (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca) – 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.

2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria

tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.

4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

5. La documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca».

2. Le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201.

#### Art. 7.

*(Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento)*

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva ».

#### Art. 8.

*(Introduzione dell'articolo 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Dopo l'articolo 25-*duodevicies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« Art. 25-*undevicies*. – *(Delitti contro gli animali)* – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale ».

Art. 9.

*(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)*

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto »;

3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;

3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilità di conseguirla nuovamente ».

Art. 10.

*(Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena)*

1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

Art. 11.

*(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in materia di sanzioni amministrative)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1

non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreché la violazione non sia stata già constatata ».

Art. 12.

*(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: « sentiti » sono inserite le seguenti: « il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ».

Art. 13.

*(Modifiche agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale)*

1. All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro ».

2. All'articolo 733-bis del codice penale, le parole: « fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro ».

Art. 14.

*(Modifica all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo le parole: « *felis silvestris* » sono inserite le seguenti: « e *felis catus* ».

Art. 15.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE





